



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Modifiche agli articoli 28 e 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 - Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria”

Il Consigliere regionale

F.to Salvatore Cirillo

F.to Michele Comito

Proposta di legge recante: “Modifiche agli articoli 28 e 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 - Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria”

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge mira a modificare gli articoli 28 e 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria”.

L’articolo 28 disciplina il potere sostitutivo regionale nel caso in cui i Comuni non approvano i nuovi strumenti urbanistici. In particolare, la citata norma dell’articolo 28, al comma 1, lettera a), stabilisce, tra l’altro, che *“La Giunta regionale delibererà di diffidare il Comune ad adempier nel termine di 60 giorni; trascorso infruttuosamente tale termine la Regione nominerà i commissari ad acta...”*.

L’articolo 67 della LR 19/2002 disciplina, in generale, il potere sostitutivo regionale in caso di mancato rispetto di termini perentori previsti dalla medesima legge, prevedendo, al comma 1, che *“Il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede direttamente al compimento dei singoli atti, nominando un apposito commissario ad acta...”*; disciplina, inoltre, al comma 2, il potere sostitutivo in caso di inerzia di Province e Comuni nell’esercizio delle funzioni loro delegate assegnando al Presidente della Giunta regionale il compito di diffidare gli enti *“a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede direttamente alla formazione dei singoli atti amministrativi, nominando un apposito commissario ad acta...”*.

Gli articoli 65 e 73 della citata LR 19/2002 disciplinano, rispettivamente, i termini di approvazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali, con le relative disposizioni transitorie, e l’adeguamento dei medesimi strumenti urbanistici, prevedendo, tra l’altro, che ai Comuni che non adempiono si applichi il potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67.

L’attuale disciplina, che risente delle numerose modifiche intervenute nel corso degli anni, necessita, pertanto, di essere armonizzata, eliminando contraddizioni e refusi contenuti nei predetti articoli, allo scopo di agevolarne l’attuazione in caso di nomina dei Commissari.

Pertanto, si ritiene indispensabile rettificare l’articolo 28, laddove prevede:

- genericamente, al comma 3, lettere b) e c), che sia “la Regione” a nominare i commissari e dare i relativi mandati, e non la “Giunta regionale”, come negli altri casi;
- erroneamente, al comma 3, lettera c), ultimo capoverso, che sia la “Provincia” ad assegnare ai commissari modalità e termini, e non la “Giunta regionale”.

Altre modifiche per la presenza di refusi, ancora, attengono all'articolo 67, prevedendo, in tutte le ipotesi, che sia la Giunta regionale, e non il Presidente della Giunta regionale, a diffidare gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta giorni (e non trenta).

Si evidenzia, inoltre, che le attuali disposizioni della legge regionale n. 19/2002 non contengono termini perentori a carico degli enti inadempienti. Pertanto, altra modifica attiene al termine "perentori" contenuto nel comma 1 dell'articolo 67 che necessita di essere eliminato.

Le modifiche si ritengono urgenti, in quanto, sono in corso alcuni procedimenti di nomina di Commissari per i Comuni che non hanno mai attivato alcuna procedura per l'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

L'articolato in generale, nel suo complesso è composto da 4 articoli e reca la clausola di invarianza finanziaria atteso che trattasi di norme di carattere ordinamentale

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge non prevede oneri a carico della Regione Calabria. Le modifiche sono di carattere ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: “Modifiche agli articoli 28 e 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 - Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria.”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma di carattere ordinamentale che prevede la modifica delle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 28 della proposta di legge.	//	//	//
2	Norma di carattere ordinamentale che prevede la modifica dei commi 1 e 2 dell'articolo 67 della proposta di legge	//	//	//
3	Prevede la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
4	Prevede l'entrata in vigore anticipata della legge in quanto, sono in corso alcuni procedimenti di nomina di Commissari per i Comuni che non hanno mai attivato alcuna procedura per l'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Programma	//	//	//	//
Programma	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Modifiche agli articoli 28 e 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 - Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 28 della l.r. 19/2002)

1. Al comma 3, dell'articolo 28 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella lettera b), la parola: “Regione” è sostituita dalle parole: “Giunta regionale”;
- b) nella lettera c), la parola; “Regione” è sostituita dalle parole: “Giunta regionale” e la parola: “Provincia” è sostituita dalle parole: “Giunta regionale”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 67 della l.r. 19/2002)

1. L'articolo 67 della l.r. 19/2002, è così modificato:

- a) al comma 1, le parole: “In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “In caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla presente legge, la Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta giorni”;
- b) al comma 2, le parole: “il Presidente della” sono sostituite dalla seguente: “la”.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.